

Prot. N. 12038
del 25 GIU 2013

ALL. "A" DELIB

n. 279 del 27-06-2013

ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"
VIALE ORAZIO FLACCO N. 65
70126 BARI



ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto prof. Antonio Quaranta, in qualità di Direttore Generale dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" delega il dott. Gianluca Capochiani, Direttore Amministrativo del medesimo Istituto, a rappresentarlo il giorno 25 giugno 2013 dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari per transigere la controversia dott. Raffaele De Luca c/ IRCCS alle seguenti condizioni:

1) il dott. De Luca, nelle more della pendenza del giudizio instaurato, viene reintegrato *ex tunc* nel corrispondente posto di lavoro a tempo indeterminato, nei termini previsti dal CCNL di settore, con la condizione risolutiva della prosecuzione del contenzioso in corso; per cui qualsiasi ipotesi di interruzione e/o estinzione del giudizio pendente per cause imputabili al suddetto Dirigente, determina la cessazione del relativo rapporto a tempo indeterminato;

2) inoltre, in relazione all'esito del giudizio pendente:

- per la ipotesi di giudizio di 1° grado favorevole al Dirigente, anche sul capo della domanda risarcitoria, il Dirigente prosegue il rapporto a tempo indeterminato con impegno a non eseguire la sentenza relativamente alla eventuale condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno;
- per la ipotesi di sentenza sfavorevole al Dirigente, in pendenza della impugnazione da parte del Dirigente stesso, il rapporto prosegue a tempo indeterminato e, in ipotesi di condanna dell'amministrazione al risarcimento danni, il Dirigente si impegna a non eseguire tale capo della sentenza, fino all'esito definitivo del giudizio;
- per la ipotesi di sentenza definitiva, passata in giudicato, favorevole al Dirigente sulla reintegrazione e con condanna al risarcimento dei danni, il Dirigente prosegue definitivamente nel rapporto a tempo indeterminato e rinuncia al risarcimento dei danni eventualmente liquidati;
- per la ipotesi di sentenza definitiva, passata in giudicato, che deneghi il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro cessa definitivamente al momento del passaggio in giudicato della sentenza. In tale ipotesi il

9


6

22

Dirigente che abbia conseguito statuizione che riconosce il risarcimento del danno può eseguirla;

- 3) nelle more della definizione del giudizio dovesse intervenire una soluzione, legislativa o amministrativa, volta a stabilire la reintegrazione nel posto di lavoro a tempo indeterminato, le sopra riportate condizioni si hanno per non apposte, ferma la rinuncia del Dirigente a qualunque pretesa risarcitoria e/o, comunque, con rinuncia al giudizio ed alle azioni relative al conseguimento del risarcimento di danni e con integrale compensazione di tutte le spese di lite;
- 4) il giudizio dinanzi al Tar Puglia sede di Bari R.G.1855/2011 viene abbandonato, con compensazione delle spese di lite;
- 4) la condizione risolutiva a cui è sottoposta la reintegrazione *ex tunc* del dott. De Luca nel corrispondente posto di lavoro a tempo indeterminato non pregiudica allo stesso di partecipare ai concorsi indetti dall'Istituto Tumori, né la partecipazione ad eventuali procedure di mobilità interaziendale.

Bari, 25 giugno 2013

Il Direttore Generale
 Prof. Antonio Quaranta


25 GIU. 2013

ARRIVO

ALL. "B" DELIB. n. 279 del 27.6.2013

RICOVERO E
CARATTERE SCIENTIFICO
Ospedale Oncologico - BARI

25 GIU. 2013



Prot. n. 12040

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Territoriale del Lavoro di BARI – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro
PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE

Rep. n. 1084/13

Addì 25/06/2013 alle ore 09,30 sono comparsi dinanzi alla Commissione istituita con decreto n. 182 del 05/04/78 e ricostituita con Decreto n. 1841 del 07/01/2011 dal Direttore della DPL di BARI ai sensi dell'art. 410 e 411 c.p.c. e così rappresentata:

Dr.ssa Silvia Ardua d'ALESIO Presidente Delegato
Dr. Giampiero LASELVA Rappresentante dei Datori di Lavoro
Dr. Paolo VILLASMUNTA Rappresentante dei Lavoratori

i seguenti signori:

LA PARTE DATORIALE – ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II Viale O. Flacco n. 65 Bari nella persona del Dr. Gianluca CAPOCHIANI come da atto di delega del Direttore generale Prof. Antonio QUARANTA in atti assistito dall'avv. Teresa CUTRONE;

IL/LA LAVORATORE/TRICE – DE LUCA Raffaele assistito dall'avv. Roberto DADDABBO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio Via A. GIMMA N. 147 Bari;
per la discussione della controversia promossa CONGIUNTAMENTE - avente per oggetto: QUANTO CONTENUTO IN ISTANZA.

Dopo ampia discussione e dopo aver esaminato tutti gli elementi di fatto, di diritto, e le ragioni che le parti hanno addotte, la Commissione alle ore 10.10 da e prende atto che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle seguenti basi:
premessi che

- Il dott. De Luca – già titolare di contratto a tempo indeterminato a seguito di procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 31.12.2007 – è stato destinatario della dichiarazione di nullità dei contratti di lavoro decisa da codesta Direzione Generale con deliberazione n. 345 del 21/07/2011, nella ritenuta applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.42/2011, nonché dell'art. 16, comma 8, del D.L. n. 98/2011 (convertito nella legge 111/2011);
- il dirigente ha impugnato la suddetta decisione, dapprima in via stragiudiziale e poi in via giudiziale, eccependo in particolare:
 - a) l'irretroattività della disposizione di cui all'art. 16, comma 8, del D.L. n. 98/2011;
 - b) l'intangibilità delle situazioni definitivamente consolidate e perfezionate in applicazione delle disposizioni normative successivamente dichiarate incostituzionali;
 - c) l'inammissibile ricorso all'autotutela (risoluzione e/o annullamento unilaterale) a fronte di contratti stipulati dalla P.A. *iure privatorum*;
- il ricorrente ha proposto, inoltre, domande risarcitorie per la dedotta violazione del legittimo affidamento del dipendente contraente debole e, in via subordinata, per l'abuso di impiego a termine, invocando a supporto delle loro rivendicazioni anche i più evoluti e recenti interventi della Corte di Giustizia Europea;
- tale giudizio è attualmente pendente in primo grado, avanti il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro;
- il ricorrente ha proposto analogo ricorso dinanzi al TAR Puglia – sede di Bari R.G. n.1855/2011;
- per alcuni analoghi ricorsi riguardanti dirigenti della ASL di Bari v'è stato accoglimento della domanda in primo grado - con il riconoscimento in favore del Dirigente della reintegrazione nel posto di lavoro a tempo indeterminato e del risarcimento del danno, liquidato nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale, oltre che delle spese di lite;
- nelle more sono stati sottoscritti con il suddetto Dirigente contratti di lavoro a tempo determinato, di cui l'ultimo avente scadenza il 30 giugno 2013;
- che nelle more della definizione del giudizio del lavoro pendente l'Istituto ha deciso di reintegrare ex tunc il dott. De Luca nel corrispondente posto di lavoro a tempo indeterminato condizionando lo stesso contratto all'esito del suddetto giudizio di lavoro;

- a tal fine, in data 19 giugno 2013, le parti hanno presentato istanza congiunta per tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., così come modificato dall'art. 31 della L. n. 183/2010.

Tutto ciò premesso, le parti intendono conciliare, come in effetti con il presente atto conciliano, la vertenza in atto ai seguenti termini e condizioni:

1) il dott. De Luca, nelle more della pendenza del giudizio instaurato, viene reintegrato *ex tunc* nel corrispondente posto di lavoro a tempo indeterminato, nei termini previsti dal CCNL di settore, con la condizione risolutiva della prosecuzione del contenzioso in corso; per cui qualsiasi ipotesi di interruzione e/o estinzione del giudizio pendente per cause imputabili al suddetto Dirigente, determina la cessazione del relativo rapporto a tempo indeterminato;

2) inoltre, in relazione all'esito del giudizio pendente, le parti concordano che:

- per la ipotesi di giudizio di 1° grado favorevole al Dirigente, anche sul capo della domanda risarcitoria, il Dirigente prosegue il rapporto a tempo indeterminato con impegno a non eseguire la sentenza relativamente all'eventuale condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno a qualunque titolo;

- per la ipotesi di sentenza sfavorevole al Dirigente, in pendenza della impugnazione da parte del Dirigente stesso, il rapporto prosegue a tempo indeterminato e, in ipotesi di condanna dell'amministrazione al risarcimento danni nel giudizio di secondo grado, il Dirigente si impegna a non eseguire tale capo della sentenza, fino all'esito definitivo del giudizio;

- per la ipotesi di sentenza definitiva, passata in giudicato, favorevole al Dirigente sulla reintegrazione e con condanna al risarcimento dei danni, il Dirigente prosegue definitivamente nel rapporto a tempo indeterminato e rinuncia al risarcimento dei danni eventualmente liquidati;

- per la ipotesi di sentenza definitiva, passata in giudicato, che deneghi il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro cessa definitivamente al momento del passaggio in giudicato della sentenza. In tale ipotesi il Dirigente che abbia conseguito statuizione che riconosce il risarcimento del danno può eseguirla;

3) le parti, altresì, convengono che, ove nelle more della definizione del giudizio dovesse intervenire una soluzione, legislativa o amministrativa, volta a stabilire la reintegrazione nel posto di lavoro a tempo indeterminato, le sopra riportate condizioni si hanno per non apposte, ferma la rinuncia del Dirigente a qualunque pretesa risarcitoria e/o, comunque, con rinuncia al giudizio ed alle azioni relative al conseguimento del risarcimento di danni e con integrale compensazione di tutte le spese di lite;


4) le parti convengono anche che il giudizio dinanzi al Tar Puglia sede di Bari R.G.1855/2011 viene abbandonato con compensazione delle spese di lite;


5) le parti, infine, danno atto che la condizione risolutiva a cui è sottoposta la reintegrazione *ex tunc* del dott. De Luca nel corrispondente posto di lavoro a tempo indeterminato, non pregiudica allo stesso di partecipare ai concorsi indetti dall'Istituto Tumori, né la partecipazione ad eventuali procedure di mobilità interaziendale.

Letto, confermato e sottoscritto anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma art. 2113 c.c.

LA PARTE DATORIALE

IL LAVORATORE



Francesco Cerone



CERTIFICAZIONE

Il Presidente della Commissione, identificate le parti, certifica che le sottoscrizioni sono autografate in sua presenza.

Redige il presente verbale il Rag. Nicola ZONNO


IL PRESIDENTE DELEGATO
(Dr.ssa SILVIA ARDUÀ d'ALESSIO)
